



IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CIVILE

r.g.v.g. 1457/09

Il Giudice Delegato al Registro delle Imprese, visti gli atti e i documenti di causa;

letta l'istanza con cui la Camera di Commercio di Lodi ha chiesto di disporre la cancellazione d'ufficio di una serie di società dichiarate fallite prima del 16.7.2006 e nei cui confronti la procedura concorsuale si è chiusa successivamente al 16.7.2006 per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 l.f.;

rilevato che con l'istanza di cui sopra la Camera di Commercio, per le società i cui fallimenti si siano aperti e chiusi in data anteriore al 16.7.2006 per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 l.f., prospetta la possibilità di richiedere a questo Giudice Delegato un provvedimento di cancellazione delle stesse dal Registro delle Imprese;

rilevato che ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.f. quando il fallimento si chiude per ripartizione finale dell'attivo ovvero per mancanza di attivo, il curatore del fallimento richiede la cancellazione della società dal registro delle imprese;

rilevato che tale disposizione è stata introdotta a seguito della riforma di cui al d.lgs. 5/2006, come successivamente modificata dal d.lgs. 169/2007;

considerato che una corretta interpretazione della norma *de quo* induce a ritenere che la richiesta di cancellazione deve farsi solo dopo che il decreto di chiusura abbia acquistato efficacia ai sensi dell'art. 119, comma 4, l.f.;

considerato che per i fallimenti aperti dopo il 16.7.2006, come più oltre si dirà, nel caso in cui il curatore non proceda a richiedere la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.f., deve attivarsi la procedura di cui all'art. 2190 c.c., con eventuale ordine di cancellazione da parte del Giudice del Registro;

rilevato che la citata norma mira ad eliminare dal mondo giuridico un'entità soggettiva priva di qualsiasi interesse meritevole di tutela una volta che i creditori abbiano ottenuto la massima soddisfazione possibile;

considerato che la norma nulla prevede espressamente in ordine ai fallimenti aperti e chiusi prima del 16.7.2006 ovvero aperti prima del 16.7.2006 e chiusi successivamente;

rilevato che tale lacuna normativa deve essere colmata in quanto il Registro delle Imprese deve essere in grado di fornire ai soggetti che operano sul mercato un sistema di pubblicità, completo e trasparente, di fatti veri e conformi a legge (arg. ex art. 2188 c.c.);

ritenuto, pertanto, necessario per il proseguimento delle finalità proprie del registro delle imprese procedere alla cancellazione delle imprese il cui fallimento sia stato dichiarato prima del 16.7.2006 ed è stato chiuso prima o dopo tale data per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 l.f.;

considerato, peraltro, che si deve individuare il soggetto legittimato ad eseguire la cancellazione richiesta;

osservato che la cancellazione in questione non è riconducibile alla cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. e 17 d.p.r. 581/1995 in quanto la cancellazione d'ufficio di competenza del Giudice del Registro ha ad oggetto

un'iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" e determina la rimozione dell'iscrizione stessa con efficacia *ex tunc*;

rilevato che, viceversa, la cancellazione prevista dall'art. 118 l.f. ha come presupposto la chiusura del fallimento per determinati motivi, si traduce in un'iscrizione e produce l'estinzione *ex nunc* della società;

considerato che la cancellazione in oggetto non può essere ricondotta neppure all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 2190 c.c. e 16 d.p.r. 581/1995 in quanto non ha la funzione di rimediare, con un intervento giudiziale *ex officio*, all'omissione di un impulso di parte rimasto inadempito;

considerato, infatti, che il fallito, una volta chiuso il fallimento, non ha il dovere di chiedere la cancellazione della società;

considerato, invece, che tale compito è lasciato nella attuale disciplina concorsuale, al curatore seppure cessato dalla carica (ipotesi di c.d. ultrattività dell'ufficio) e, pertanto, nei suoi confronti è predicabile un dovere che se inadempito legittima l'attivazione della procedura di cui all'art. 2190 c.c.;

considerato, peraltro, che la disciplina previgente non affidava al curatore il compito di chiedere la cancellazione della società dal registro;

considerato, peraltro, che – escluso il debitore, il curatore e il giudice del registro – per i procedimenti aperti prima del 16.7.2006 si deve individuare il soggetto legittimato ad eseguire la cancellazione richiesta,

considerato che la cancellazione in oggetto ha la funzione di rimuovere, in via amministrativa, posizioni la cui permanenza nel registro delle imprese non trova più giustificazione in una sottostante situazione giuridica sostanziale, in quanto in caso di ripartizione finale dell'attivo oppure di mancanza di attivo (art. 118 n. 3 e 4 l.f.) non solo non ha senso che la procedura concorsuale rimanga aperta, ma inoltre non ha più senso che la società rimanga in vita;

osservato ancora che il regime ordinario di funzionamento del registro delle imprese prevede, tranne casi eccezionali tipizzati dal legislatore, che alle iscrizioni provvede l'Ufficio del registro delle imprese, riservando l'intervento del giudice ad un eventuale ricorso avverso il rifiuto dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2189, comma 3, c.c.;

ritenuto, pertanto, che per i fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006 e chiusi prima o dopo quella data per le ragioni di cui all'art. 118 n. 3 e 4 l.f., la cancellazione deve essere disposta d'ufficio dal Conservatore del Registro per soddisfare un interesse pubblico costituito dall'esigenza di garantire un funzionamento più efficace ed efficiente del sistema pubblicitario delle imprese, per evitare che vengano falsati dati e statistiche, che vengano alterate le informazioni rilevanti per il mercato sulle realtà economiche effettivamente operanti sul territorio nazionale e che vengano sostenuti inutili ed onerosi costi burocratici;

PQM

dichiara che non spetta al giudice del registro delle imprese, ma al conservatore del registro delle imprese provvedere in merito all'istanza in esame.

Lodi, 18.12.2009

Il Giudice Delegato
dott. Sergio Rossetti